

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1280

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro degli affari esteri**

(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

col **Ministro delle finanze**

(GALLO)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1993**

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167,  
recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei  
confronti dei Paesi della ex Jugoslavia

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	10
Testo del decreto-legge .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Le Risoluzioni 713, 757 e 787 e da ultimo la Risoluzione 820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno sancito un progressivo inasprimento dell'*embargo* nei confronti della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a raggiungere una soluzione pacifica del conflitto nella Bosnia-Erzegovina. La Comunità europea, nell'ambito dei suoi intensi sforzi diplomatici per porre fine ai combattimenti nell'ex Jugoslavia, si sta adoperando, in stretta collaborazione con la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), all'applicazione di tali risoluzioni. L'Unione dell'Europa occidentale (UEO), nella sua qualità di componente di difesa dell'Unione europea, già assicura nell'Adriatico insieme alla NATO l'applicazione dell'*embargo* delle Nazioni Unite.

2. Al Consiglio ministeriale della UEO il 20 novembre 1992 a Roma venne anche indicata la disponibilità dell'Organizzazione ad offrire ai Paesi rivieraschi del Danubio assistenza tecnica ed equipaggiamento per rafforzare l'efficacia dell'*embargo* delle Nazioni Unite nei confronti della ex Jugoslavia sul Danubio.

Sulla base di tale indicazione l'UEO ha elaborato una pianificazione di contingenza per l'applicazione dell'*embargo* anche lungo tale fiume. Essa prevede in particolare l'invio di motovedette veloci, di circa 250 uomini e di materiale di comunicazioni.

3. Nella loro riunione straordinaria del 5 aprile 1993 i Ministri dell'UEO hanno adottato la decisione politica di approvare e annunciare l'iniziativa. Quest'ultima assumerà le caratteristiche di un'azione di polizia doganale, non avrà carattere militare e avrà luogo in applicazione delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, con l'assenso della CSCE e dei Paesi rivieraschi sotto la

cui responsabilità verranno effettuate le azioni di controllo sul Danubio. La CSCE per parte sua ha fornito il proprio avallo politico all'iniziativa a conclusione di una riunione del Gruppo del Comitato alti funzionari avvenuta a Vienna il 1° aprile. Gli Stati Uniti, che hanno offerto sei motovedette (senza equipaggio) a Bulgari e Rumeni, hanno anch'essi manifestato il pieno appoggio all'iniziativa UEO.

Politicamente rilevante è anche il fatto che la Germania, che per i noti ostacoli costituzionali non ha sinora partecipato ad iniziative di carattere militare, nell'ex Jugoslavia, è questa volta disposta a dare un contributo assai significativo all'operazione.

Le modalità operative di tale missione sono già state sottoposte all'attenzione dei Paesi rivieraschi che, a seguito di nostri passi nelle rispettive capitali, hanno già fornito la loro approvazione attraverso la firma di un *memorandum* d'intesa il 19 e il 20 maggio 1993.

4. Obiettivo essenziale di quest'ultima è quello di contribuire a stabilire un efficace sistema di controllo sul Danubio e di consentire l'imposizione di misure sanzionatorie da parte delle autorità dei Paesi rivieraschi nei confronti dei violatori, senza ostacolare peraltro indebitamente il regolare traffico fluviale.

Le facoltà delle forze di polizia e di dogana dell'UEO operanti lungo il Danubio sono state concordate con i Paesi rivieraschi e rispetteranno pienamente la loro sovranità sui rispettivi territori nazionali.

Esse comprenderanno la possibilità di far rallentare o fermare e di ispezionare natanti e di dirottarli in porti o ancoraggi idonei.

Nel caso in cui si verificassero tentativi di forzare il blocco, i pattugliatori dei Paesi UEO dovrebbero sventarli senza ricorso

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle armi. Il personale a bordo dei pattugliatori, di cui potrebbero fare parte anche membri delle forze di polizia e di dogana dei Paesi rivieraschi, sarebbe dotato soltanto del normale armamento di polizia a fini di autodifesa. I pattugliatori dovrebbero inalberare sia la bandiera nazionale del Paese fornitore e del relativo equipaggio, sia quella dei rispettivi Paesi rivieraschi, sia un contrassegno dell'UEO.

È stata prevista l'istituzione di due principali aree di controllo per la conduzione delle operazioni a nord e a sud del confine serbo.

5. L'Italia, in quanto Paese occidentale geograficamente vicino all'area danubiana, nonché nella sua attuale veste di Presidente di turno dell'UEO, ha assunto un ruolo guida in questa iniziativa mirante a risolvere ancora con mezzi pacifici la crisi bosniaca. Essa ha pertanto ritenuto di fornire un contributo significativo attraverso l'assegnazione di due motovedette della Guardia di finanza e circa ottanta uomini. Gli altri significativi contributori sono la Germania (quattro motovedette e circa ottanta uomini), la Spagna (una motovedetta e circa quarantatré uomini), la

Francia (circa venti uomini), l'Olanda (circa diciassette uomini) ed il Belgio (autocarri e mezzi di comunicazione).

In vista dell'impegno del nostro Paese nella predisposizione dell'iniziativa e del suo significativo contributo, il comando della spedizione, come anche quello dell'area di controllo danubiana più significativa, sono stati attribuiti ad ufficiali della nostra Guardia di finanza.

6. Con il presente decreto-legge, reso necessario dal fatto che la nostra missione sul Danubio prenderà inizio il 1° giugno 1993, si autorizza detta missione, si disciplina il trattamento economico e assicurativo del personale addetto alle operazioni e si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti.

Detti oneri ammontano a lire 7.892.000.000, la cui copertura è assicurata dall'articolo 3 del decreto-legge, mentre, per quanto si riferisce alle spese di funzionamento, si provvede con i normali stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio del Ministero delle finanze, che saranno integrati in sede di assestamento di bilancio.

## RELAZIONE TECNICA

Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni determinato dal 1° giugno al 31 dicembre 1993:

*Spese per il personale e per l'approntamento ed il trasferimento dei materiali.*

La forza complessiva del personale della Guardia di finanza impiegato nelle operazioni è di 80 unità, così suddivisa:

Ufficiali	7;
Sottufficiali	35;
Appuntati e Finanzieri	38.

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo.

L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà schierato a Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato determinato prendendo a base il valore della diaria prevista per la Romania e l'Ungheria. Tenuto conto della particolare rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata dell'indennità speciale pari al 70 per cento, conformemente alle analoghe missioni precedenti. In allegato 1 è stato riportato, a titolo di paragone, il trattamento relativo al personale impiegato all'estero in condizioni similari.

Gli oneri sono pertanto quantificati in lire 3.408.442.000 (allegato 2);

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, nonché copertura assicurativa per le unità navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per decreto, alla guida dei mezzi stranieri.

*Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e per l'avvicendamento del personale.*

Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello praticato per gli altri contingenti italiani in servizio all'estero.

Il calcolo tiene conto della forza media presunta impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

Si sono, altresì, presi in considerazione i costi derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai natanti, agli automezzi ed ai materiali impiegati nell'operazione. Inoltre, l'abilitazione del personale alla conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista dal

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presente decreto, ha determinato ulteriori oneri assicurativi.

Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti nazionali.

Gli oneri per il trasferimento dei materiali e l'avvicendamento del personale tengono conto:

della necessità di noleggiare navi traghetto per l'invio di mezzi e materiali nelle zone di operazione, nonché per il loro rientro nel territorio nazionale;

della maggiore incidenza dei costi, nella fase iniziale, dei trasferimenti di uomini, mezzi e materiali;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei materiali con cadenza periodica;

delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di operazioni.

L'importo previsto per il complesso di tali oneri è quantificato in lire 4.211.558.000.

La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire 7.892.000.000 circa, dai quali, però, sono esclusi gli oneri relativi al funzionamento dell'apparato logistico.

## ALLEGATO 1

DIARIE GIORNALIERE COMPRENSIVE DELL'INDENNITÀ SPECIALE  
CORRISPOSTE AL PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI  
ALL'ESTERO*(Dollari/giorno)*

OPERAZIONI	da Generale a Maggiore	da Capitano a Carabiniere	Soldato
Golfo/Curdistan .....	267	227	189
Albania .....	99	86	65
Somalia e Mozambico (IS = 75%) ....	170	148	120
MFO .....	166	141	114
UNIFIL .....	247	228	225

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 2

RIEPILOGO DEL PERSONALE  
E DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

(Periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1993 = giorni 214)

PERSONALE	Quantità	Assegni di lungo servizio all'estero in US \$	Indennità speciale (70%) in US \$	TOTALE		TOTALE ONERI
				In US \$	In Lit. (\$ = L. 1.500)	
<b>ROMANIA:</b>						
a) <i>Ufficiali</i>						
Superiori .....	3	94,00	65,80	159,80	239.700	153.887.400
Inferiori .....	3	84,00	58,80	142,80	214.200	137.516.400
b) <i>Sottufficiali</i>						
Marescialli o Brigadieri .....	33	84,00	58,80	142,80	214.200	1.512.680.400
c) <i>Appuntati e Finanziari</i> .....	35	84,00	58,80	142,80	214.200	1.604.358.000
<b>TOTALE ...</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.408.442.200</b>
<b>UNGHERIA:</b>						
a) <i>Ufficiali</i>						
Superiori .....	-	94,00	65,80	159,80	239.700	-
Inferiori .....	1	83,00	58,10	141,10	211.650	45.293.100
b) <i>Sottufficiali</i>						
Marescialli o Brigadieri .....	2	83,00	58,10	141,10	211.650	90.586.200
c) <i>Appuntati e Finanziari</i> .....	3	83,00	58,10	141,10	211.650	135.879.300
<b>TOTALE ...</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271.758.600</b>



## DANUBIO

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO ONERI 1993

Trattamento economico personale .....	L.	3.680.200.800
Assicurazione personale e mezzi .....	»	1.198.315.000
Trasferimento personale e mezzi .....	»	1.563.402.000
Approntamento e condizionamento mezzi e materiali .....	»	1.449.841.000
		<hr/>
Totale ...	L.	7.891.758.800
		<hr/> <hr/>

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

*Decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1993.*

**Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 787/92 e n. 820/93;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della UEO in data 5 aprile 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia mediante l'invio di mezzi della Guardia di finanza e di disciplinare il trattamento economico e assicurativo del personale addetto a tali operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1993.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993.

## Articolo 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza UEO.

6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza UEO.

7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.

## Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 7.892 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - ANDREATTA - SPAVENTA -  
GALLO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.